

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967

(113^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi » (2263) (D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1762, 1765
ALCIDI REZZA Lea	1764
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1764
BALDINI	1764
MAIER	1763, 1764, 1765
SCARPINO	1763
STIRATI, relatore	1762

« Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente

e tecnico delle Università » (2284) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1766, 1767
MAIER, relatore	1766
ROMANO	1767
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1767

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigarioli, Stirati, Zaccari e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Romita

M O N E T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi » (2263) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi », già approvato dalla Camera dei deputati

Questo disegno di legge, come i colleghi sanno, è stato trasferito, su richiesta unanime della Commissione, dalla sede referente alla sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S T I R A T I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione che ho avuto l'onore di svolgere nella seduta del 28 giugno, durante l'esame in sede referente, mi sono richiamato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato che strutturo le carriere esecutive nelle seguenti qualifiche: archivista capo, primo archivista, archivista, applicato, applicato aggiunto. Ricordai peraltro che non furono soppresse, con tale decreto, le qualifiche di archivista superiore, o direttore di archivio, previste sin dal 1923 nelle carriere esecutive delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dogane, Imposte di fabbricazione, Monopoli, Colonie, Interno (ufficio cifra), Esteri (cancellieri di prima classe), Commercio con l'estero (dal 1941), Archivio notarile (dal 1953).

Con la riforma burocratica del 1956, quindi, veniva confermata una palese sperequa-

zione di trattamento fra impiegati della medesima categoria, esercitanti le stesse funzioni.

Si ebbe poi, in un secondo momento, la istituzione della qualifica di archivista superiore nei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, del tesoro e recentemente nell'Ispettorato della motorizzazione; ma non nell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Di fronte ora all'aumentare del lavoro e delle conseguenti responsabilità dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, derivante dallo sviluppo della scuola, si ritiene che anche la carriera esecutiva di questi uffici abbia acquisito titolo a vedersi assicurare un più ampio sviluppo di carriera con l'istituzione nei rispettivi ruoli della qualifica di archivista superiore.

Da qui la presentazione del disegno di legge al nostro esame. La spesa viene limitata al minimo indispensabile perchè si propone che l'organico, pur dopo l'istituzione della qualifica di archivista superiore, sia contenuto negli attuali limiti di 2.524 unità. Pertanto, l'onere derivante dall'attuazione della presente proposta di legge è limitato complessivamente alla somma di lire 69 milioni e 333.850, imputabili al capitolo 1061 dello stato di previsione della spesa della pubblica istruzione, per la somma di lire 28.863.675 per l'introduzione nella dotazione dell'Amministrazione centrale di 57 posti di archivista superiore — calcolando l'economia derivante dalla soppressione nella medesima dotazione di 20 posti di archivista capo e di 35 posti di archivista, applicato e applicato aggiunto — e al capitolo 1171 dello stesso stato di previsione per la somma di lire 40.770.175 per l'introduzione nella dotazione dei Provveditorati agli studi di 39 posti di archivista superiore, calcolando la economia derivante dalla soppressione, nella dotazione medesima, di 30 posti di archivista capo e di 65 posti di archivista, applicato e applicato aggiunto.

Onorevoli colleghi, nell'attuale fase di riordinamento delle carriere della pubblica Amministrazione e in considerazione della entità veramente minima della spesa derivante

dall'attuazione di questo disegno di legge, io ritengo che possiamo approvare senz'altro il provvedimento stesso, il quale elimina, senza peraltro costituire privilegi, una sperequazione che in questi ultimi anni si è creata soltanto a danno degli archivisti della Amministrazione della pubblica istruzione.

M A I E R . Sono perfettamente d'accordo con quanto ha esposto il relatore e quindi mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Desidero però fare alcune considerazioni.

Due anni or sono, e precisamente l'8 luglio 1965, presentai insieme ad alcuni colleghi un disegno di legge per l'istituzione del coefficiente 325 nei ruoli della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Ora, è a tutti nota la situazione in cui si trova l'Amministrazione delle antichità e belle arti, cui è demandata la tutela del patrimonio artistico-storico nazionale. Se n'è discusso molto sulla stampa; in seno al Parlamento è stata nominata un'apposita Commissione d'indagine che ha svolto i suoi lavori ed ha presentato le sue conclusioni già da oltre un anno. Non si fa nulla, però, per il riordinamento di questa Amministrazione e la preoccupazione che ho, di fronte al disegno di legge in esame, è che si crei una ulteriore sperequazione tra il personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione; precisamente, tra il personale esecutivo dei Provveditorati agli studi e dell'Amministrazione centrale e l'analogo ma anche differente personale esecutivo della Amministrazione delle antichità e belle arti. Dico « differente » perchè il personale esecutivo delle antichità e belle arti è costituito dal ruolo assistenti e dal ruolo operatori tecnici: gli uni svolgono compiti inerenti al restauro monumentale, agli scavi archeologici, gli altri effettuano i restauri delle cosiddette arti minori. Quindi è chiara la particolare specializzazione di detto personale.

E vorrei anche far presente alla Commissione che la prima istituzione di un grado o di una qualifica più elevata si ebbe proprio nelle carriere tecniche; poi si passò alla carriera esecutiva normale. Desidero pe-

raltro rilevare che la stessa carriera esecutiva di archivista presenta, per quanto riguarda l'Amministrazione delle antichità e belle arti, caratteristiche particolari perchè gli archivi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono destinati a diventare in futuro archivi a carattere storico, in quanto da essi si potranno rilevare tutte le opere di restauro compiute, quali sono stati i criteri seguiti e via dicendo. Insomma, penso che sia facile comprendere come l'archivista di una Soprintendenza ai monumenti svolga un servizio che richiede particolare diligenza, mentre un archivista dei Provveditorati agli studi, in fondo, assolve ad un normale lavoro di archivio.

Ora, come dicevo, io ho la preoccupazione che il provvedimento in esame costituisca, per il suddetto personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che si trova già in una condizione d'inferiorità, un motivo di ulteriore turbamento. Si tratta, ripeto, di dipendenti dello stesso Ministero che svolgono funzioni analoghe: sembra a me che, se una differenza si deve fare, bisogna farla a favore se mai del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che si troverà invece ad avere uno sviluppo di carriera inferiore.

Vorrei pertanto che la Commissione e soprattutto il Governo prendessero l'impegno di mandare avanti anche il disegno di legge che io stesso ho presentato, con altri senatori, fin dall'8 luglio 1965, n. 1298, relativo al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, senza di che, non solo noi compiremmo una ingiustizia nell'ambito della stessa Amministrazione, ma addirittura creeremmo le premesse per ulteriori difficoltà in seno alle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

S C A R P I N O . Abbiamo affermato altre volte e ribadiamo in questa sede che sarebbe auspicabile che provvedimenti di tale natura venissero esaminati nell'ambito di una riforma generale della pubblica Amministrazione. Tuttavia, dato che il problema esiste, daremo il nostro voto favorevole al presente disegno di legge.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Debbo rammaricarmi del fatto che le conclusioni cui è pervenuta la Commissione d'indagine per la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale non siano state messe a disposizione dei membri di questa Commissione.

Mi associo peraltro a quanto ha detto il senatore Maier: come al solito, si presentano dei provvedimenti diciamo settoriali, che tutti evidentemente sentiamo il dovere di approvare in quanto sistemano un determinato settore, rilevando però che essi accontentano una parte e scontentano notevolmente un'altra parte. Anche questa volta ci limiteremo a rilevare che il Governo — quanto meno, quando si tratta di dipendenti della stessa Amministrazione, come in questo caso — meglio farebbe se provvedesse a sistemare contemporaneamente tutto il personale interessato.

A nome del Gruppo liberale io esprimo parere favorevole al presente disegno di legge; ma ancora una volta, appunto, auspico che tale sperequazione non si riproduca così facilmente e frequentemente.

B A L D I N I . Esprimo anch'io, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, voto favorevole a questo disegno di legge. Associandomi però a quanto ha detto il senatore Maier, penso che sarebbe opportuno che fosse preso in visione anche il disegno di legge presentato dallo stesso senatore Maier per evitare che, nell'ambito della medesima Amministrazione, un gruppo di persone venga qualificato con determinati coefficienti ed un altro gruppo, invece, rimanga ad un livello inferiore.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole a questo disegno di legge che rientra nel novero dei provvedimenti perequativi in elaborazione per la riforma della pubblica Amministrazione.

Concordo con la relazione del senatore Stirati, il quale ha citato il numero delle amministrazioni che hanno già introdotto il coefficiente 325 per gli archivisti superiori. Debbo dire che la introduzione di tale quali-

fica — non è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge — è già in atto nell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e nell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che pone per lo meno una parte del personale dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione in una posizione di perequazione rispetto alle categorie delle altre amministrazioni.

Concordo col senatore Maier per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione antichità e belle arti. Debbo fare presente però — e con ciò rispondo anche alla senatrice Alcidi Rezza Lea — che i provvedimenti derivanti dalle proposte fatte dalla Commissione d'indagine ormai sono pronti; così almeno mi risulta da un incontro avvenuto giorni fa tra il Direttore generale e il Ministro. Il testo della relazione della Commissione d'indagine credo che sia già stampato. È sembrato, insomma, che la riforma del settore delle antichità e belle arti e quindi anche del relativo personale fosse più urgente rispetto a tutto il resto; comunque, il Governo non ha nulla in contrario, anzi è favorevole a prendere in esame il disegno di legge segnalato se lo si può fare rientrare nel novero dei provvedimenti perequativi, ed è pronto a riaprire il dialogo con il Ministero del tesoro e con il Ministero della riforma burocratica che, anche per il disegno di legge in discussione, è stato molto lungo e difficile.

Confido nell'approvazione del presente provvedimento che per vari anni ha formato oggetto di discussioni e di trattative tra i vari Ministeri.

M A I E R . Desidero rilevare che il presente disegno di legge, che porta la data dell'11 febbraio 1965, è di pochi mesi anteriore a quello da me presentato.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non lo conoscevo, nè mi è stato sollecitato. La mia delega, del resto, attiene al personale

dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Debbo aggiungere che, più che un turbamento, l'approvazione di questo disegno di legge mi sembra una premessa per l'accoglimento anche del provvedimento relativo al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Lei, senatore Maier, ne ha parlato stamane: possiamo iniziare, ripeto, anche subito, la lunga opera che è necessaria per arrivare in porto.

M A I E R . Comporta una spesa molto limitata e di gran lunga inferiore rispetto al presente disegno di legge: si tratta, infatti, di 13-14 milioni.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul presente disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi è istituita la qualifica di archivista superiore.

La promozione a detta qualifica si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli archivisti capi che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

Art. 2.

La tabella *E* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è sostituita dall'allegata tabella.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 88 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, e facente carico per lire 33 milioni sul capitolo n. 1061 e per lire 55 milioni sul capitolo n. 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, sarà provveduto mediante riduzione dei seguenti capitoli del medesimo stato di previsione, per le misure appresso indicate:

Capitolo n. 1102,	per lire 31.500.000;
» n. 1104,	per lire 10.000.000;
» n. 1437,	per lire 5.000.000;
» n. 1604,	per lire 1.000.000;
» n. 1621,	per lire 4.000.000;
» n. 1861,	per lire 4.000.000;
» n. 2052,	per lire 10.000.000;
» n. 2125,	per lire 1.000.000;
» n. 2162,	per lire 1.500.000;
» n. 2372,	per lire 5.000.000;
» n. 2474,	per lire 4.000.000;
» n. 2508,	per lire 6.000.000;
» n. 2713,	per lire 5.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti l'allegata tabella di cui do lettura:

TABELLA

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Archivisti superiori	150
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza	623+1
202	Archivisti	1.500
	Applicati tecnici di 1 ^a classe	
180	Dattilografi di 1 ^a classe	
	Applicati	
157	Applicati tecnici di 2 ^a classe	
	Dattilografi di 2 ^a classe	
	Applicati aggiunti	
	Applicati tecnici aggiunti	
	Dattilografi aggiunti	
	TOTALE (a).....	

(a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, le dotazioni sono così stabilite: per l'Amministrazione centrale: 57 posti di archivista superiore; 95 di archivista capo; 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza; 515 di archivista, applicato e applicato aggiunto o qualifiche equiparate; per i provveditorati agli studi: 93 posti di archivista superiore; 155 di archivista capo; 350 di primo archivista; 985 di archivista, applicato e applicato aggiunto o qualifiche equiparate.

Gli applicati tecnici di 1^a e di 2^a classe e i dattilografi di 1^a e di 2^a classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università » (2284)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei

servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R, *relatore*. Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766, integrato dalla legge 30 marzo 1961, n. 304, fu disposto un parziale decentramento per l'amministrazione del personale assistente e tecnico dei rettori delle Università.

Furono così devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione superiore tutti i

provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti di servizio ai fini economici e di carriera, i trasferimenti, la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, le cessazioni e le riammissioni in servizio e la liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, relativa agli assistenti ed ai lettori ordinari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465; nonché al personale tecnico e subalterno (articolo 2) (erano compresi per questi anche i provvedimenti inerenti alle sanzioni disciplinari).

Restò alla competenza del Ministero il conferimento di incarichi per i posti di ruolo vacanti nelle more dei concorsi, o nel caso di legittimo impedimento del personale appartenente ai citati ruoli.

Il mancato decentramento per gli incarichi ha dato luogo a vari inconvenienti, soprattutto perchè per le esigenze delle Università l'incaricato assume spesso immediatamente servizio mentre la regolarizzazione della sua posizione perviene dal Ministero con molto ritardo.

E ciò avviene per un numero assai notevole di casi.

Il disegno di legge demanda appunto alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria il conferimento degli incarichi al seguente personale: assistenti; lettori ordinari (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766); subalterni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica citato); tecnici laureati (articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1255); tecnici coadiutori (norma citata); ostetriche; ingegneri degli uffici tecnici; coadiutori (articolo 44 della legge 3 novembre 1961, n. 1255).

Questo è quanto stabilisce l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che ovviamente richiama le limitazioni e le condizioni, già previste per i provvedimenti da adottarsi dal Ministro.

L'articolo 2 stabilisce le norme per il controllo sui provvedimenti, che viene demandato alle Ragionerie regionali dello Stato

ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Dove mancano tali organi, la competenza è esercitata dagli uffici speciali di Ragioneria nonché dagli uffici della Corte dei conti che effettuano il controllo degli atti dei Provveditorati alle opere pubbliche.

L'opportunità del provvedimento al nostro esame è evidente e, pertanto, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

R O M A N O . Siamo d'accordo sulla opportunità di adottare questo provvedimento; tuttavia riterremmo che le stesse disposizioni dovrebbero essere estese anche al personale amministrativo delle Università perchè oggi, quando viene a mancare un segretario, un applicato, la nomina deve pervenire da parte del Ministero ed il ritardo è molto sensibile. Ove ciò non fosse possibile attraverso questo disegno di legge, pregherei l'onorevole rappresentante del Governo di considerare l'opportunità dell'adozione di una gestione decentrata anche per il personale predetto.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi associo a quanto ha detto il relatore con riferimento a questo disegno di legge. Circa l'osservazione fatta dal senatore Romano, certo il problema merita di essere studiato e approfondito; non mi sentirei però, in questo momento, di inserire senz'altro una norma del genere nel presente provvedimento.

Pregherei, pertanto, la Commissione di approvare, se lo ritiene, questo disegno di legge con la riserva di esaminare anche il problema sollevato dal senatore Romano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono devoluti alla competenza dei Rettori delle Università e dei Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai

provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 — lettere *b*), *f*) e *g*) — e all'articolo 44 — lettere *a*) e *b*) — della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli 22-*bis* e 26-*bis*, *sub* articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

(È approvato).

Art. 2.

Le funzioni di controllo preventivo di competenza della Ragioneria centrale e del-

la Corte dei conti sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con il precedente articolo, sono devolute, rispettivamente, alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari